

Codice A19000

D.D. 15 gennaio 2016, n. 12

POR-FESR 2014 -2020 - Asse VII "Assistenza Tecnica". Affidamento incarico di collaborazione altamente qualificata all'ing. Franco Cavallo per un supporto tecnico in relazione alle misure regionali in campo energetico. Approvazione schema di contratto.

Visti:

il Programma Operativo Regionale del Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) riferito al periodo 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015;

la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della predetta Decisione della Commissione europea;

nello specifico, l'Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del POR FESR 2014-2020.

Considerato che:

la Direzione Competitività del Sistema Regionale necessita di acquisire due soggetti altamente qualificati e con profilo tecnico, chiamati a svolgere una collaborazione a termine presso la Direzione medesima, nell'ambito del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'implementazione del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014/2020, con riferimento alla pianificazione e gestione tecnico-amministrativa delle misure regionali in campo energetico;

in particolare, l'oggetto della collaborazione è riferito al supporto alle attività di programmazione, progettazione ed attuazione delle azioni di incentivazione per interventi in materia energetica nell'ambito dell'Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del Programma Operativo Regionale, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per gli anni 2014/2020.

con nota della Direzione Competitività del Sistema regionale prot. n. 15933/A19000 del 15/10/2015 è stata effettuata apposita ricognizione all'interno dell'Ente per l'acquisizione di un adeguato supporto specialistico in relazione alle predette attività riferite alle misure energetiche a valere sul POR FESR 2014-2020;

la predetta ricerca interna di professionalità è andata deserta.

Considerato, pertanto, che:

con Determinazione n. 879 del 03/12/2015, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di due collaboratori esterni altamente qualificati, per un supporto tecnico specialistico al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in riferimento alle misure energetiche a valere sul POR FESR 2014 -2020;

dato atto che il predetto avviso, pubblicato secondo i criteri di pubblicità e trasparenza messe in atto dalla Regione Piemonte attraverso il proprio sito web, prevedeva, quale termine di scadenza per la presentazione delle candidature, la data del 16/12/2015.

Vista la determinazione n. 1040/A19000 del 31/12/2015, con la quale sono stati affidati all'ing. Franco Cavallo e all'ing. Stefano Fava, rispettivamente gli incarichi di collaborazione coordinata continuativa, per le attività di supporto tecnico specialistico, al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in riferimento alle misure energetiche a valere sul POR FESR 2014 -2020;

considerato che, con la predetta determinazione n. 1040/A19000 del 31/12/2015, è stata altresì impegnata la somma totale di Euro 60.000,00, quale copertura finanziaria pari ad Euro 30.000,00 per ciascun collaboratore, riferita rispettivamente ad una anno di attività, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2016.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione dello schema di contratto da stipulare con l'ing. Franco Cavallo, allegato, quale parte integrante alla presente determinazione e che prevede una

durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016, con un compenso mensile lordo pari ad Euro 2.500,00;
precisato che la copertura delle spese in oggetto è assicurata dalle risorse impegnate con la suddetta Determinazione n. 1040/A19000 del 31 dicembre 2015, a valere sull'Asse VII "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;

vista la L. 133/2008 e s.m.i.;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con DGR n. 1-1518 del 4/6/2015

determina

di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, lo schema di contratto di collaborazione coordinata continuativa da stipulare con l'ing. Franco Cavallo, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione, che prevede un compenso mensile lordo pari ad € 2.500,00, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, e comunque successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R., fino al 31 dicembre 2016;

di dare atto che la somma complessiva massima di € 30.000;00 trova copertura finanziaria sui capitoli 139052/2016 - 139054/2016 - 139056/2016, di cui al relativo impegno stabilito con determinazione n. 1040 del 31/12/2015, a valere sull'Asse VII "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020;

di dare atto che la liquidazione delle prestazioni a favore dell'ing. Franco Cavallo sarà effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal contratto.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione se ne dispone, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione trasparente".

Beneficiario: dr. Stefano Fava, (omissis)

Importo complessivo: € 30.000,00

Modalità indiv.ne beneficiario: si è proceduto a pubblicare avviso sul sito internet della Regione Piemonte – sezioni incarichi professionali – per la selezione di n. 2 collaboratori altamente qualificato e con profilo tecnico, chiamati a svolgere una collaborazione a termine, con scadenza 16 dicembre 2015, approvato con determinazione dirigenziale n. 879/A19000 del 3 dicembre 2015;

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Giuliana Fenu

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE REGIONALE

d.ssa Giuliana FENU

Allegato

REGIONE PIEMONTE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO IN RIFERIMENTO ALLE MISURE REGIONALI
IN CAMPO ENERGETICO, NELL'AMBITO DELL'ASSE IV
"ENERGIA SOSTENIBILE PER LA VITA" – POR-FESR
2014/2020.

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. _____, è stato disposto l'affidamento dell'incarico, previo espletamento della procedura di selezione svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 133/2008 s.m.i. e in conformità a quanto disposto con D.G.R. n. 28-1337 del 29 dicembre 2010, in presenza di comprovate esigenze nell'ambito del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

TRA

La **Regione Piemonte**, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale d.ssa Giuliana Fenu nata a il e domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede della Direzione Competitività del Sistema Regionale in Corso Regina Margherita n. 174 in Torino,

E

Il dr.codice fiscale _____ nato a _____ il _____
, residente in _____, _____, di seguito chiamato
collaboratore

PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

1. La Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale conferisce al dr., che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale supporto tecnico specialistico in riferimento alla pianificazione e gestione tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico nell'ambito del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (di seguito denominata "Struttura regionale di riferimento").

2. Le attività consistono nello specifico in:

- definizione e programmazione delle Azioni attuative in ambito energetico del POR:
 - individuazione delle tipologie e delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici dell'Asse IV del POR.
 - Individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori interessati e dei tipi di beneficiari;
- supporto tecnico-amministrativo alla gestione delle azioni individuate;
- attività generali di valutazione e sorveglianza del Programma anche con riferimento alle attività di competenza da svolgere in raccordo con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Certificazione;
- elaborazione di report tecnici;
- supporto all'organizzazione di eventi istituzionali, tecnici e di divulgazione del PO;
- attività di raccolta e sistematizzazione di dati tecnici utili al monitoraggio.

ART. 2 - Descrizione della collaborazione

1. L'attività in oggetto non costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all'acquisizione di collaboratori esterni nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.

ART. 3 - Durata

1. L'incarico di collaborazione è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque a seguito della pubblicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, fino al 31 dicembre 2016.
2. È facoltà dell'Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453

(Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del codice civile.

3. È fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, con lettera A/R, non inferiore a 30 giorni.

ART. 4 - Svolgimento

1. L'attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso le sedi regionali della Direzione Competitività del Sistema Regionale senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall'Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.

ART. 5 - Verifica delle prestazioni

1. Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale di riferimento la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l'avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.
2. Il collaboratore è tenuto a presentare con cadenza trimestrale una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento.

ART. 6 - Compenso

1. Il compenso lordo per la collaborazione, di cui al precedente art. 1, è di €2.500,00 mensili lordi, su cui vengono applicati gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le imposte e detrazioni previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi della normativa vigente ed in relazione alla situazione reddituale e familiare del collaboratore.
2. Tale compenso sarà erogato in versamenti mensili posticipati. La prima e l'ultima mensilità, in caso di necessità, saranno ragguagliate in misura proporzionale su base 30 giorni mensili.
3. Qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare per il collaboratore spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali della Direzione regionale "Competitività del Sistema Regionale", le relative spese saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizioni e nei limiti previsti per

analoghi rimborsi al personale dipendente. Le suddette spese saranno rimborsate al collaboratore dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

ART. 7- Regime previdenziale e fiscale

1. Il collaboratore dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio di impresa e pertanto di non possedere partita IVA. Dichiara altresì, di non essere attualmente iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva pensionistica obbligatoria.
2. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale suindicato.

ART. 8 - Prodotto dell'attività e obbligo di riservatezza

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Regione Piemonte, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Il collaboratore non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell'attività e proprietaria dei risultati.

ART. 9 - Trattamento di dati personali

1. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Giuliana Fenu, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina il collaboratore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice), il collaboratore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

ART. 10 - Incompatibilità

1. Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di dipendenza, di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

ART. 11 - Sicurezza sul lavoro

1. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 12 – Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successivamente modificato con DGR n. 1 – 1717 del 13/07/2015), sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione – periodo 2015/2017 (approvato con DGR n. 1 – 1518 del 04/06/2015), che si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici e Piano è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 13 – Controversie e Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

ART. 14 – Imposte e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r. 26.04.86 n. 131.

2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

ART. 15 - Nuovi accordi

1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

ART. 16 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino,

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Il Collaboratore